
Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: www.lloydseurope.com. E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: F2400024179-LB

Tipo di contratto: MEDICAL MALPRACTICE INSURANCE

Nome del prodotto: RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI

Versione del testo della polizza:

Indice

Scheda	3
Condizioni di assicurazione	6
Termini e condizioni generali del Contratto	
- Dichiarazione precontrattuale	36
- Clausola di mancato pagamento del premio	36
- Informativa sulla Privacy	37
- Reclami	39

SCHEDA

Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, 20121 Milano
Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259
Codice fiscale e P. IVA: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881

LLOYD'S

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
4	92346	BDE 1705	B1705BDE24BOE0026 -

Numero di Polizza
F2400024179-LB

Nome commerciale del prodotto assicurativo: **RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI**

Nome del Contraente: **ASSOCIAZIONE SCUOLA VIVA**

Indirizzo, codice postale e città: **VIA CRESPIA 35
00146 ROMA - ITALIA (ITALIA)**

P. IVA: **02135331003**

Codice fiscale: **02135331003**

Assicurato:

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso
Dalle 24:00 del 31/12/2023 alle 24:00 del 31/12/2024 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)

Oggetto o rischio assicurato: **ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO.**

Massimo indennizzo o somma assicurata: **COME DA ALLEGATI**

Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto: **COME DA ALLEGATI**

Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione: **(Vedi testo di polizza)**

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
4,115 RCT	15.000,00	0,00	15.000,00	3.337,50	18.337,50
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTALE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.337,50	18.337,50

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
31/12/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	3.337,50	18.337,50
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Ripartizione premio:

Il premio deve essere pagato al Corrispondente di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Corrispondente di Lloyd's Insurance Company S.A.:

Denominazione legale:	NSA S.R.L.
Indirizzo, codice postale e città:	
Numero di telefono:	
Indirizzo e-mail:	cristiano.nati@nsa-srl.it
Numero di registrazione IVASS	

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	

Data

30 gennaio 2024

Firmato elettronicamente da

 Lloyd's Insurance Company S.A.
 Nicoletta Andreotti
 Rappresentante per l'Italia


Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente

Data

31/12/23

Ass. Scuola Viva ONLUS
 Centro di Riabilitazione
 Via Crespina, 35 - 00146 Roma
 Tel. 06.5500915 - Fax 06.5515909
 C.F. 80232890584
 P.IVA 02135300584




Quietanza del premio

..... ha ricevuto l'importo di EURO 18.331,50..... a titolo di premio,
 in data 22/01/2024

Data

22/01/2024



MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

FRISK DETAILS

UNIQUE MARKET REFERENCE: B1705BDE24BOE0026

TYPE: Medical Malpractice Insurance

INSURED: **Associazione Scuola Viva Onlus**
Via Crespina, 35
00146 Roma
Italy
C.F.:02135331003

PERIOD: From 00:00 hours Local Standard Time 01/01/2024
To 24:00 hours Local Standard Time 31/12/2024
At the Insured's address

INTEREST: As fully described in the attached **Appendix 1**

SUM INSURED: LIMITS
EUR 1,000,000.00 for each claim/series of claims and in the annual aggregate
EUR 3,000,000.00 in the annual aggregate
SUB LIMITS:
as per attached **Appendix 1**

DEDUCTIBLE: EUR 5,000.00 each and every Med Mal related claim
EUR 250.00 each and every premises management related claim

SITUATION: Insured's address: Via Crespina, 35; 00146 Roma; Italy

CONDITIONS: The parties confirm that they are aware of the following clauses and that they agree that these conditions are in operation even if they are not fully written in the policy.
General, Particular and Special Conditions as per attached Appendix 1
Additional Particular Conditions
- Retroactive date: 01/01/2008
- English Language Clause (Italy) – LBS0007 as per attached **Appendix 2**
- Sanctions Suspension Clause LMA3200 as per attached **Appendix 3**
- Covid 19 exclusion as per attached **Appendix 4**
- Cyber Exclusion as per attached **Appendix 5**
- Clausola di notifica di atti e giurisdizione LBS0008A as per attached **Appendix 6**
- Esclusioni Di Pfc, Pfas, Pfos, Pfoa , Prodotti Correlati E Prodotti Chimici as per attached **Appendix 7**
- IPID LBS0008 as per attached **Appendix 8**
- LBS0046D – Data Protection Short Form Privacy Notice as per attached **Appendix 9**
- LBS0011D Complaints Notice

EXPRESS WARRANTIES: None other than may exist in the standard policy wording

CONDITIONS PRECEDENT: None other than may exist in the standard policy wording

CHOICE OF LAW AND JURISDICTION: 1. CHOICE OF LAW - The territory(ies) whose law will apply to Policy disputes between Insured and Insurers will be Italy.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

2. JURISDICTION – The territory(ies) whose courts will apply to Policy disputes between Insured and Insurers will be Italy.

PREMIUM: EUR 15,000.00 plus Government Taxes

PREMIUM PAYMENT TERMS: As per Art. 2 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO attached and part of the Norme che regolano la gestione del contratto

Underwriters hereby authorise NSA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - to collect premium on their behalf according to art. 118 of Codice delle Assicurazioni and art. 55 of IVASS regulation n. 5/06."

TAXES PAYABLE AND ADMINISTERED BY THE INSURED AND OR THEIR AGENT: None Applicable

TAXES PAYABLE BY THE INSURED AND ADMINISTERED BY INSURER(S): 21.25% and 1% Victims of Extortion

INSURER CONTRACT INFORMATION: The contract will be evidenced by the issue of a "Contratto di Assicurazione" in Italian. Following completion of the placement BDB Europe SRL will instruct the Italian intermediary to prepare this document, which will be then checked and signed by the Lloyds Italian Office.

Any further documentation changing this contract, agreed in accordance with the contract change provisions set out in this contract, shall form the evidence of such change.

INFORMATION

Proposal Form dated 05/12/2022, Claims Record and further information as per documentation provided to Underwriters. No changes in details confirmed with e-mail from Insured's broker (Local Open Market Correspondent) dated 14/12/2023

Local Open Market Correspondent to comply with the pre-contractual notice worded in Italian and in accordance with Italian law.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

SECURITY DETAILS

INSURERS LIABILITY:

LMA3333 (Combined Several Liability and Attestation clause)

(Re)insurer's liability several not joint

The liability of a (re)insurer under this MRC is several and not joint with other (re)insurers party to this MRC. A (re)insurer is liable only for the proportion of liability it has underwritten. A (re)insurer is not jointly liable for the proportion of liability underwritten by any other (re)insurer. Nor is a (re)insurer otherwise responsible for any liability of any other (re)insurer that may underwrite this MRC.

The proportion of liability under this MRC underwritten by a (re)insurer is shown next to its stamp. This is subject always to the provision concerning "signing" below.

Proportion of liability

Unless there is "signing" (see below), the proportion of liability under this MRC underwritten by each (re)insurer (is shown next to its stamp and is referred to as its "written line".

Where this MRC permits, written lines, or certain written lines, may be adjusted ("signed"). In that case a schedule is to be appended to this MRC to show the definitive proportion of liability under this MRC underwritten by each (re)insurer. A definitive proportion is referred to as a "signed line". The signed lines shown in the schedule will prevail over the written lines unless a proven error in calculation has occurred.

ORDER HEREON:

100% of 100%

BASIS OF WRITTEN LINES:

Percentage of Whole

SIGNING PROVISIONS:

In the event that the written lines hereon exceed 100% of the order, any lines written "to stand" will be allocated in full and all other lines will be signed down in equal proportions so that the aggregate signed lines are equal to 100% of the order without further agreement of any of the (re)insurers.

However:

- a) in the event that the placement of the order is not completed by the commencement date of the period of insurance then all lines written by that date will be signed in full;
- b) the signed lines resulting from the application of the above provisions can be varied, before or after the commencement date of the period of insurance, by the documented agreement of the (re)insured and all (re)insurers whose lines are to be varied. The variation to the contracts will take effect only when all such (re)insurers have agreed, with the resulting variation in signed lines commencing from the date set out in that agreement.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

APPENDIX 1

Scheda di Polizza Informazioni Contrattuali

Assicuratore	Lloyd's Insurance Company S.A. (NWL 5320)
Ramo	Polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro
Tipologia di Rischio	Casi di Cura, Cliniche ed Ospedali
Broker	NSA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Dati dell'Assicurato/Contraente

Polizza no.	BOE00026
Contraente	Associazione Scuola Viva Onlus
Indirizzo	Via Cresplna, 35 00146, Roma Italia
Codice Fiscale / Partita IVA	CF 02135331003

Durata e Validità dell'Assicurazione

Decorrenza	00.00 del 01/01/2024
Scadenza	24:00 del 31/12/2024
Retroattività	00:01 del 01/01/2008
Estensione Territoriale	Mondo intero esclusi USA e Canada
Giurisdizione	Italiana

Massimali di Assicurazione e Franchigia

Massimale per Sinistro	EUR 1.000.000,00
Massimale Annuo	EUR 3.000.000,00
Franchigia - SIR	EUR 5.000,00 per attività mediche EUR 250.00 per conduzione locali

Il presente Contratto è regolato dalle condizioni contenute nel testo di polizza allegato che forma parte integrante, insieme alla presente Scheda di Polizza, del Contratto di Assicurazione.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

**POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E PRESTATORI DI LAVORO**

Polizza n:

BOE0026

Contraente	Associazione Scuola Viva Onlus Via Crispina, 35 00146, Roma Italia CF/Piva: 02135331003
Decorrenza	00:00 del 01/01/2024
Scadenza	24:00 del 31/12/2024
Rateazione	Pagamento in un'unica transazione
Retroattività	00:01 del 01/01/2008

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato	Il Contraente e tutti i soggetti il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Compagnia / Società	La Compagnia assicuratrice.
Contraente	Il Centro di Riabilitazione privato Associazione Scuola Viva Onlus che contrae questa assicurazione per conto proprio e per conto delle altre persone assicurate
Cose	Sia gli oggetti materiali che gli animali.
Danno	Qualsiasi pregiudizio economico subito da terzi in conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamento a cose e/o animali, suscettibile di valutazione economica.
Danno corporale	Il pregiudizio economico di natura patrimoniale e non patrimoniale conseguente a lesioni o morte di persone.
Danno materiale	La distruzione, il deterioramento, l'alterazione, la perdita, il danneggiamento totale o parziale di cose.
Durata del contratto	Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura.
Self Insured Retention / S I R	L'importo che il Contraente tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione, ove il valore del sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.
Liquidazione del danno	La determinazione / corresponsione della somma a titolo di risarcimento.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società a titolo di risarcimento per uno o più sinistri riferibili alla medesima annualità assicurativa.
Massimale per sinistro	L'importo massimo risarcibile per ogni sinistro o sinistro in serie.
Medico libero professionista	Qualsiasi medico indipendente che: a) affitta studi, locali e/o attrezzature dalla Contraente o che in qualsiasi modo presta autonomamente la propria attività medica; oppure che: b) svolge una qualsiasi altra attività professionale e/o opera presso, o in altre strutture o locali, durante lo stesso periodo nel quale tale medico presta la propria attività nei locali della Contraente. Questa definizione si estende, e comprende, le persone fisiche che fanno parte di una équipe medica diretta, o sotto la supervisione, di tale medico professionista indipendente.
Mediazione	L'attività svolta da un soggetto terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, che nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa ai sensi del D.lgs. 04.03.2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D.lgs 04/03/2010 n. 28 e s.m.i.).

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

Periodo di assicurazione	Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a dodici mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. Diversamente, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta alla Società.
Richiesta di risarcimento	Dopo la decorrenza della presente polizza, per richiesta di risarcimento si intende: <ul style="list-style-type: none">▪ qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza formale richiesta di essere risarcito;▪ la richiesta danni pervenuta con riserva da parte del danneggiato, di quantificare con successivo atto la richiesta di risarcimento stessa;▪ la comunicazione ai sensi dell'art. 8 primo comma del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 della domanda di mediazione;▪ il provvedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione, oppure la notifica di un atto con il quale, in un procedimento penale, un terzo si sia costituito parte civile.▪ richiesta di conciliazione ai sensi dell'articolo 696 - bis del codice di procedura civile▪ la notifica di un procedimento penale, intendendosi per tale l'avvio di inchiesta giudiziaria da parte dell'Autorità Giudiziaria competente.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, o più atti, errori od omissioni tutti riconducibili a una medesima causa, le quali richieste saranno tutte considerate come un unico sinistro al quale verrà applicata una sola SIR e risarcibile fino alla concorrenza del massimale previsto per ciascun sinistro.
Sinistro	Il ricevimento da parte dell'Assicurato di una richiesta scritta di risarcimento nei suoi confronti.
RCO	La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell'apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l'INAIL e/o l'INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legall e/o suoi aventi diritto.
Personale Dipendente	Il soggetto che agisce alle dirette dipendenze del Contraente con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste dal D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 e ss.mm.ii. Per la sola garanzia RCT è equiparato al Personale Dipendente l'esercente la professione sanitaria che instaura con il Contraente un contratto di collaborazione diverso dal Medico Libero - Professionista, ma non agisce verso il paziente nell'adempimento di obbligazione contrattuale con lo stesso assunta.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

ATTIVITÀ

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato, Associazione Scuola Viva Onlus, nella sua qualità di Centro di servizi di Riabilitazione e Assistenza nei confronti di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. In ogni luogo ove l'assicurato eroga i propri servizi, per qualsiasi pregiudizio economico subito da terzi in conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamento a cose suscettibile di valutazione economica. L'Associazione Scuola Viva Onlus eroga servizi di riabilitazione e assistenza territoriale/extraospedaliera in regime semiresidenziale e in regime non residenziale sia ambulatoriale che domiciliare. Nel Centro di Riabilitazione si effettuano interventi educativi, occupazionali, riabilitazione di fisioterapia (motoria, neuromotoria, vascolare e terapia fisca senza att. Invasivi), neuropsicomotricità, logopedia, interventi assistiti con gli animali, interventi psicologici e di assistenza socio-sanitaria ed infermieristica. I Servizi di Riabilitazione vengono svolti sia presso gli spazi dell'Associazione Scuola Viva Onlus e del Centro di Riabilitazione, sia fuori sede (esempio soggiorni, gite e/o attività), sia a domicilio della persona assistita.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sottoscritte per lo stesso rischio dalla Contraente o da società dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente, oppure da altri soggetti, nel qual caso si applicherà l'art. 1910 C.C. Qualora invece un sinistro fosse coperto da altra polizza stipulata precedentemente dal Contraente o da società dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente, la presente polizza opererà a secondo rischio. La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, la Contraente dovrà altresì denunciare l'esistenza e/o la stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Resta altresì inteso tra le Parti che, in caso di esistenza di altre assicurazioni sottoscritte per lo stesso rischio da soggetti diversi dalla Contraente o da società dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente, l'eventuale importo recuperato da parte di altri assicuratori sarà suddiviso tra le Parti secondo la medesima proporzione esistente tra quanto rimasto a carico dell'Assicurato per effetto della SIR e quanto rimasto a carico della Società a termini della garanzia assicurativa.

Art. 2 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza e il premio può essere corrisposto entro i 60 (sessanta) giorni successivi a tale data. Se la Contraente non paga il premio entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive date di scadenza. I premi devono essere pagati agli uffici direzionali degli Assicuratori o a un ufficio dagli stessi delegato.

Art. 3 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il premio annuale lordo ammonta a EUR 14.908,53 (EUR quattordicimilanovecentotto/53) comprensivo di imposte non soggetto a regolazione.

Art. 4 ACCERTAMENTO, GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri vengono disciplinate come segue:

- a) I Sinistri, il cui danno verrà quantificato dalla Società in misura superiore all'importo della SIR, saranno direttamente gestiti dalla Società, per il tramite della propria struttura liquidativa. In ogni stato e grado, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale civile, designando, ove occorra ed in accordo con il Contraente Legali, Tecnici e/o Periti dallo stesso indicati ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa liquidazione dell'interessato/danneggiato/i.

Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione o di conciliazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 696 - bis del codice di procedura civile, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.

Al sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche qualora il sinistro venga successivamente definito per un importo inferiore alla SIR, e anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

Ogni proposta di definizione formulata dalla Società verrà trasmessa al Contraente per il consenso alla liquidazione. Il consenso deve essere fornito entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

In mancanza di espresso consenso/ accettazione alla scadenza del predetto termine, il consenso si intenderà comunque reso e la Società potrà procedere all'emissione della quietanza a favore del reclamante per conto del Contraente.

La Società comunicherà al Contraente la ricezione della quietanza debitamente firmata dall'avente diritto e il Contraente dispone il mandato di pagamento a favore della Società, entro 15 giorni. La Società liquiderà l'intero danno una volta ricevuto il pagamento dal Contraente.

Qualora per qualsiasi motivo la proposta di definizione formulata dalla Società non dovesse essere accolta dal Contraente, o vi siano ritardi e/o il pagamento non sia per qualsiasi motivo effettuato, l'esposizione della Società al risarcimento del danno sarà in ogni caso limitata alla somma per la quale il sinistro poteva essere definito, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico del Contraente.

In questo caso, qualora il sinistro sia o diventi giudiziale, la Società continuerà a difendere l'Assicurato e a sostenerne le relative spese legali e peritali fino e non oltre il primo grado di giudizio (incluso il procedimento sommario), rimanendo in ogni caso l'eccedenza della sentenza negativa/ transazione successiva rispetto alla somma per la quale il sinistro poteva essere definito a carico dell'Assicurato.

- b) I Sinistri, il cui danno verrà quantificato dalla Società in misura inferiore all'importo della SIR, saranno gestiti autonomamente dal Contraente, che si accollerà le relative spese.

Il Contraente dovrà aver cura di tenere aggiornato un bordereaux da trasmettere alla Società su base quadrimestrale, contenente le seguenti informazioni:

- Cognome e Nome della Controparte;
- Cognome e Nome del paziente.
- Data dell'Evento;
- Data della Richiesta;
- Dipartimento/Unità Operativa/Servizio in cui si verificato l'evento oggetto della richiesta di risarcimento;
- Descrizione dell'Evento con indicazione della dinamica dell'evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno;
- Agglomeramento Strada Economica.

Qualora durante la trattazione del sinistro risulti che l'importo della stesso superi o possa ragionevolmente superare la SIR, il Contraente procederà immediatamente ad avvisare la Società, fornendo tutta la documentazione utile alla gestione del sinistro, fermo il diritto della Società di richiedere eventuali documenti o atti integrativi ritenuti utili.

Le spese maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della Società resteranno a carico del Contraente, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della Società stessa. Diventa quindi operante quanto descritto alla precedente lettera a)

- c) I sinistri il cui importo non sia di facile determinazione e le posizioni il cui valore sia quantificabile al limite della SIR, oppure il caso in cui la Società e Contraente non concordino sul valore del sinistro, saranno gestite dalla Società. Diventa quindi operante quanto descritto alla precedente lettera a)

Rimane comunque salva la possibilità per la Società in ogni momento di avocare a sé la gestione di qualsiasi sinistro.

In ogni caso Società e Contraente si impegnano, nell'ottica di una corretta gestione dei sinistri, a condividere ogni informazione.

Art. 5 CLAUSOLA MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI

Premesso che il Contraente si avvale dell'opera di Liberi Professionisti, come definiti in polizza, si conviene che ai sensi della Legge n.24/2017 l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto del Contraente stesso, fermo restando che la garanzia non è operante per la RC personale di tali soggetti e fatto salvo ad ogni modo il diritto di rivalsa e/o regresso previsto per legge nei confronti del medico libero professionista e/o della sua compagnia di Assicurazione.

Art. 6 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione ha durata dalle ore 00.00 del 01.01.2024 alle ore 24.00 del 31.12.2024 e cesserà automaticamente a scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

Qualora durante la vigenza del presente contratto vengano emanati e pubblicati i decreti attuativi previsti dalla Legge n. 24 dell'8 marzo 2017, è facoltà di ognuna delle parti recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno 60 giorni salvo la possibilità di revisione e modifica delle condizioni contrattuali approvate da entrambe le parti.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti interessate al risarcimento, la Società o il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 60 (sessanta) giorni. Il recesso di cui al presente articolo dovrà essere formalizzato, con lettera raccomandata A.R., indirizzata, rispettivamente al Contraente o alla Società, che provvederà al rimborso del rateo di premio pagati e non goduti, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretata come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso.

Art. 8 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

In caso di diminuzione o aggravamento del rischio si applicheranno gli articoli 1897 c.c. e 1898 c.c.

Art. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dalla Società.

Art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero, esclusi USA e Canada.

Art. 12 - GESTIONE DELLE VERGENZE DI DANNO

La Società assume fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale civile, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra ed in accordo con il Contraente Legali, Tecnici e/o Periti dallo stesso indicati e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa liquidazione del o dei danneggiati.

Per i sinistri eccedenti la SIR o comunque avvocati, sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma).

In ogni caso l'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Si precisa che, per i sinistri avvocati dall'assicuratore, le spese di gestione in capo all'assicuratore riguardano esclusivamente la difesa della parte, con ciò intendendosi le spese legali e peritali a difesa dell'Assicurato.

Verrà applicata la franchigia, invece, a titolo di mero esempio, alle spese relative alla CTU (le quali sono liquidate dal Giudice in virtù di un mandato neutrale al suo ausiliario) e/o alle spese relative alla registrazione della sentenza/tassazione atti giudiziari che sono delle imposte dello stato e che nei rapporti tra le parti seguono la soccombenza.

La gestione sia stragiudiziale che giudiziale dei sinistri non avvocati e/o entro la SIR concordata sarà di competenza dell'Assicurato che a proprie spese provvederà a nominare tecnici e legali di fiducia.

L'Assicurato invierà un aggiornamento sulle riserve e sullo stato dei sinistri sotto SIR con scadenza quadrimestrale

Il procedimento penale attiva la copertura al sensi di polizza per le richieste di risarcimento civile che ne scaturiscano anche successivamente alla scadenza della polizza.

Le spese dei legali e dei periti nominati dagli indagati / imputati dei suddetti procedimenti penali rimangono a carico esclusivo dell'Assicurato/Contraente.

L'Assicuratore avrà la facoltà di affiancare un proprio avvocato penalista all'avvocato di uno o più degli indagati/imputati.

Art. 13 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società e/o al Perito incaricato dagli Assicuratori entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un Sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).

Il Contraente deve fornire in tempo utile alla Società le informazioni, i documenti e le prove che possano venirle richieste. La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 30 Aprile, 31 Agosto e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Art. 14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE E RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del Contraente e del suo Personale Dipendente, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave.

ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO

Art. 15 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità di questa assicurazione, così come all'atto della sottoscrizione della presente polizza sono disciplinate dagli art. 1892 e seguenti del c.c.. Restano tuttavia ferme e pienamente applicabili le esclusioni previste all'articolo 23.

Art. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per l'interpretazione della presente polizza e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni, disposizioni e definizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 18 - VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE ("CLAIMS MADE") RETROATTIVITÀ

L'assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di durata della presente polizza, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni avvenuti non prima della data di retroattività convenuta e a condizione che il Contraente ne faccia regolare denuncia alla Società nel corso del periodo di durata della presente polizza.

La data di retroattività convenuta è: 02.10.2009

Art. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Fino a concorrenza dei limiti di risarcimento convenuti e alle condizioni tutte della presente polizza, La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di morte, lesioni personali, perdita, distruzione e danneggiamento di cose e/o animali, nell'esercizio della sua attività istituzionale.

Art. 20 - NOVERO DEI TERZI

Ogni persona diversa dai dipendenti del Contraente, quali definiti all'articolo 20.2 che segue, è considerata terzo ai fini dell'assicurazione RCT.

Anche il dipendente è considerato terzo qualora subisca il danno quando non è sul lavoro o in servizio oppure quando fruisca delle prestazioni mediche e sanitarie erogate dal Contraente o dall'Assicurato.

Art. 21 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

21.1 - Oggetto dell'assicurazione RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni sofferti dai dipendenti del Contraente a seguito di infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio.

La Società è pertanto obbligata a tenere indenne l'Assicurato delle somme che l'Assicurato sia legalmente tenuto a pagare:

- agli Istituti assicurativi di legge (INAIL, INPS o altri) a titolo di regresso;
- all'infortunato o ai suoi aventi causa, a titolo di danno o di maggior danno.

La garanzia si intende estesa anche ai titolari e dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo.

21.2 - Nozione di Dipendenti del Contraente

Al fini della garanzia RCO, sono considerati Personale Dipendente del Contraente tutti i prestatori di lavoro che sono soggetti all'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

21.3 - Malattie professionali

L'assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato, che si manifestino per la prima volta nel corso della durata di questo contratto.

Tale garanzia non è operante:

- a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo la data di cessazione della presente garanzia;
- d) per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";
- e) per le malattie professionali conseguenti all'amianto e ogni malattia ad esso collegata;
- f) per le malattie professionali conseguenti alla silicosi.

La garanzia risponde anche per la responsabilità personale dei Dipendenti che non osservino le norme di cui al D. Lgs N. 626 del 19.9.1994 in materia di sicurezza sul lavoro nei locali della Contraente.

Art. 22 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE E PROFESSIONALE

L'assicurazione comprende:

- a) la responsabilità civile professionale del personale medico dipendente;
- b) la responsabilità civile che possa gravare personalmente su tutti i dipendenti;
- c) la responsabilità civile professionale e personale dei dipendenti del Contraente che svolgono attività presso altre strutture sanitarie in virtù di convenzioni stipulate con il Contraente o che partecipano a corsi di formazione o di addestramento, autorizzati dal Contraente. Ad ogni modo, se la struttura presso la quale il dipendente svolge l'attività in virtù della convenzione ha una propria polizza di responsabilità civile, quest'ultima risponderà a primo rischio e la presente polizza a secondo rischio.

Premesso che il Contraente si avvale dell'opera di personale non dipendente, si precisa che il Contraente risponde ai sensi dell'art 1218 e 1228 del codice civile per le condotte dolose e colpose del personale non dipendente di cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione (come previsto dall'art 7 della legge n. 24 del 8 Marzo 2017). Pertanto si conviene che l'assicurazione è estesa anche alla predetta responsabilità in capo al Contraente, fermo restando che la garanzia non si estende alla responsabilità civile personale di tali soggetti. La Società pertanto potrà esercitare tutte le azioni di rivalsa e/o regresso previste per legge nei confronti del personale non dipendente.

Art. 23 - ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con la presente polizza, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa gravare sull'Assicurato per danni derivanti dalle voci che seguono:

23.1 Raccolta, distribuzione o utilizzazione del sangue (comprese le sue componenti i suoi preparati o derivati di pronto impiego - anche se ne conseguano danni da HIV) a condizione che il Contraente e l'Assicurato ottemperino a tutti gli obblighi previsti, in merito al controllo preventivo del sangue, dalle leggi e circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto. È inteso che l'assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante sui produttori e i fornitori di tali preparati e derivati.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite, per sinistro e per anno, pari a EUR 500.000,00 (EUR cinquecentomila/00).

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

23.2 Somministrazione, distribuzione, preparazione, utilizzazione di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, dispositivi medici e protesi.

23.3 Esercizio di laboratori chimici e di analisi, compresa anche l'elaborazione di esiti e referti e la redazione, conservazione e consegna di atti o documenti inerenti alle attività indicate in questa polizza, anche a distanza (telemedicina).

23.4 Uso di apparecchi ad uso medicale ed elettromedicale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, risonanza magnetica, ciclotrone, radioisotopi, radionuclidi e altre apparecchiature simili; è compresa anche la RC derivante dagli interventi di chirurgia refrattiva, per tali intendendosi gli interventi di chirurgia incisionale, con uso di laser a eccimeri e con impiego di microcheratomo.

23.5 Esercizio di farmacie interne con distribuzione di farmaci agli assistiti secondo le normative vigenti.

23.6 Servizi erogati agli assistiti presso il loro domicilio o comunque fuori sede.

23.7 Somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili, anche tramite distributori automatici di proprietà di terzi o affidati in gestione a terzi.

23.8 Attività formative per i dipendenti del Contraente e loro familiari, quali convegni, congressi, corsi di addestramento e di agglomeramento, concorsi, tavole rotonde e seminari.

23.9 Proprietà e uso di fabbricati e terreni: proprietà e conduzione - continuativa o temporanea - dei fabbricati, delle unità immobiliari, dei locali e dei terreni, che siano utilizzati dal Contraente per l'esercizio delle attività indicate in questa polizza, compresi tutti gli impianti fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radio o televisive, recinzioni, cancelli elettrici e simili e ogni altra pertinenza, e inclusi gli spazi destinati a cortile, giardino, parco (anche con alberi di alto fusto), posteggio di mezzi di trasporto stradale, piazzali destinati a carico e scarico o depositi all'aperto.

23.10 Manutenzione e pulizia - Appalti e gestioni - (Cose nell'ambito dei lavori): lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione, riadattamento e pulizia dei beni menzionati al punto 22.09 che precede. Ove i lavori siano appaltati a terzi, l'assicurazione è riferita alla responsabilità civile derivante al Contraente dalla direzione dei lavori e dal rapporto di committenza.

23.11 Uso di fonti radioattive: uso di fonti radioattive o magnetiche in connessione con le attività indicate in questa polizza.

23.12 Furto di cose depositate: furto, sottrazione, smarrimento, sparizione di cose consegnate o non consegnate di proprietà degli assistiti e degli ospiti, ai sensi degli articoli 1783-1786 c.c.
Per questa voce di rischio si applicano i limiti di risarcimento stabiliti in polizza.

23.13 Furto o danneggiamento di cose dei dipendenti: furto, sottrazione, smarrimento, deterioramento, sparizione di cose di proprietà dei dipendenti del Contraente, che l'Assicurato detenga o abbia in consegna o custodia, esclusi in ogni caso i materiali e le apparecchiature utilizzate o utilizzabili nell'esercizio delle attività indicate in questa polizza; danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, ai propri operatori o alle cose dei propri operatori da parte di pazienti/ospiti assistiti dai centri gestiti dal Contraente.
Per questa voce di rischio si applica il limite di risarcimento stabilito in polizza.

23.14 Proprietà e uso di cartelli e insegne: proprietà, installazione, uso e manutenzione di targhe, cartelli, insegne (anche luminose) e striscioni, uso di segnaletica stradale o viaria, di indicazione di direzione, o di carattere pubblicitario.

23.15 Conferimento di rifiuti: conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi, ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Sono comprese le lesioni alla persona e la morte provocate a terzi in conseguenza di un evento accidentale verificatosi durante il trasporto o lo smaltimento di detti rifiuti. È inteso che l'assicurazione non si estende alla responsabilità civile gravante direttamente sulle dette aziende.

23.16 Committenza all'uso di veicoli, ai sensi dell'art. 2049 c. c, ove i danni, compresi quelli ai trasportati, siano cagionati da taluno dei dipendenti o collaboratori del Contraente quando si trovi alla guida di un veicolo stradale per incarico del Contraente purché tale veicolo non sia di proprietà del Contraente stesso o ad esso locato o noleggiato.

23.17 Propagazione di incendio: azione diretta di un incendio, un'esplosione o uno scoppio, che abbia origine all'interno dei fabbricati o dei locali in cui si svolgono le attività indicate in questa polizza oppure da cose utilizzate dall'Assicurato nello svolgimento di tali attività, e si propaghi su beni mobili e immobili appartenenti a terzi ed in consegna all'Assicurato/Contraente.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

Fermo il disposto dell'articolo 1, per questa voce di rischio si applica il limite di risarcimento stabilito in polizza.

23.18 Danneggiamento di mezzi di trasporto di terzi: danneggiamento o distruzione, escluso in ogni caso il furto e il tentato furto;

- a) di mezzi di trasporto di terzi e delle cose su di essi caricate, che si trovino nell'ambito delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in questa polizza allo scopo di compiere operazioni di carico o scarico;
- b) dei veicoli di terzi, di dipendenti o collaboratori del Contraente, mentre si trovano in sosta nell'ambito delle ubicazioni ove si svolgono le attività indicate in questa polizza, escluse le cose giacenti nei o sui veicoli.

23.19 Privacy: Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ancorché derivanti da involontaria inosservanza del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite, per sinistro e per anno, pari a EUR 200.000,00 (EUR duecentomila/00).

23.20 Danni da interruzione o sospensione di attività: l'assicurazione comprende i danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite, per sinistro e per anno, pari a EUR 200.000,00 (EUR duecentomila/00).

23.21 Garanzia inquinamento Accidentale: a parziale deroga dell'art. 24, comma no. 2, si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanza di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia si intende prestata nel limite, per sinistro e per anno, pari a EUR 200.000,00 (EUR duecentomila/00).

Art. 24 – ESCLUSIONI

Premesso che la presente polizza opera nella forma *"claims made"*, quale temporalmente delimitata nella scheda di copertura, sono esclusi i sinistri che siano denunciati alla Società dopo 30 giorni lavorativi dalla data di termine della durata di questo contratto, salvo il caso di una serie di sinistri il primo dei quali sia già stato regolarmente denunciato alla Società. L'assicurazione non copre danni diversi da quelli definiti in questa polizza e non comprende le richieste di risarcimento;

- a) che derivino da fatti già noti al Contraente prima della data di effetto della presente polizza, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, sono fatti noti i procedimenti penali notificati all'Assicurato precedentemente alla data di decorrenza di questa polizza, intendendosi per tali qualsiasi sequestro di cartella clinica, avviso di garanzia, accertamenti tecnici non ripetibili, rinvio a giudizio, etc.).
- b) causate da furto, salvo quanto diversamente specificato al punto 22.12 e 22.13;
- c) riconducibili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria RC auto ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- d) derivanti dall'impiego di natanti a motore o di aeromobili;
- e) relative ai cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (*punitive or exemplary damages*), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni comminate al Contraente o all'Assicurato;
- f) che abbiano origine o siano connesse con l'uso di amianto o muffe tossiche da parte dell'Assicurato o dall'esistenza di tali materiali negli stabilimenti del Contraente;
- g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra;
- h) in relazione a eventi, errori od omissioni accaduti o commessi prima della data di retroattività stabilita all'articolo 17;
- i) derivanti dall'incapacità, parziale o totale, del computer e dei loro sistemi, programmi o applicazioni, di leggere correttamente le date di calendario; qualsiasi danno derivante da cyber liability comunque intesa (come ad esempio, - ma non limitatamente a - furto, perdita, divulgazione o manipolazione illecita di dati sensibili e/o informazioni riservate, violazione di proprietà intellettuale, diffusione di virus nei computer, spionaggio informatico comunque inteso, violazione della privacy, interruzione di servizio, etc.);
- j) derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'agglomeramento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fidejussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi;
- k) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati lavorati imballati distribuiti o messi in vendita dall'Assicurato dopo che siano stati consegnati a terzi;
- l) derivanti da violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenza o abusi sessuali e simili);
- m) che abbiano origine da responsabilità acquisite in base a un contratto che esula dalle attività istituzionali dell'ente stesso, che altrimenti non sorgerebbero in assenza di tale polizza;
- n) sofferto da terzi per danneggiamenti a cose che si trovino nell'ambito dell'esecuzione di lavori di ampliamento, demolizione, ricostruzione dei beni menzionati al punto 22.09. Includo le condutture e gli impianti sotterranei, anche quando tali danneggiamenti siano dovuti ad assediamento, cedimento o franamento del terreno;
- o) i danni causati da sperimentazione clinica e di riproduzione/fecondazione assistita;
- p) i danni derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica, di produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione e detenzione di ogni tipo di materiale o sostanze biosintetico e di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

Art. 25 - RISCHI ATOMICI, DANNI DA INQUINAMENTO, DANNI DA ESPLOSIVI

L'assicurazione non comprende i danni:

25.1 verificatisi in connessione con fenomeni di radioattività, con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

25.2 conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo o Interruzione, Impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'articolo 22, punto no. 15 e art. 22.21

25.3 derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi.

Art. 26 - LIMITI DI RISARCIMENTO

Per le voci di rischio qui di seguito elencate si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento:

a) Articolo 22.17 - Propagazione di incendio:

limite di risarcimento per sinistro EUR 200.000,00 (EUR duecentomila/00), in eccesso a quanto previsto nella polizza incendio;

b) Articoli 22.12. e 22.13 - Furto di cose depositate e Furto o danneggiamento di Cose dei dipendenti:

limite di risarcimento per sinistro e per anno EUR 200.00,00 (EUR duecentomila/00);

c) Articolo 22.1 - Raccolta, distribuzione o utilizzazione del sangue:

limite di risarcimento per sinistro e per anno EUR 500.00,00 (EUR cinquecentomila/00);

d) Articolo 22.19 - Privacy:

limite di risarcimento per sinistro e per anno EUR 200.00,00 (EUR duecentomila/00);

e) Articolo 22.20 - Danni da Interruzione e sospensione attività:

limite di risarcimento per sinistro e per anno EUR 200.00,00 (EUR duecentomila/00);

f) Articolo 22.21 - Inquinamento Accidentale :

limite di risarcimento per sinistro e per anno EUR 200.00,00 (EUR duecentomila/00);

Art. 27 - SIR PER SINISTRO E MASSIMALI DI ASSICURAZIONE

Fermi i limiti di risarcimento per le voci di rischio elencate all'articolo 25, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti qui di seguito:

- Limite di risarcimento per sinistro RCT/O - EUR 1.000.000,00 (EUR un milione /00) per ogni sinistro e ogni serie di sinistri.
- Limite di risarcimento annuo - EUR 3.000.000,00 (EUR tre milioni /00) per l'insieme di tutti i sinistri di pertinenza di una determinata annualità assicurativa, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanziano o ne venga effettuata la liquidazione.

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico della contraente una SIR pari a EUR 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per i casi Med Mal , RCT e RCO ; EUR 100,00 (EUR cento /00) per la conduzione dei locali.

Art. 28 - Sanction Limitation and Exclusion Clause (Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni)

Nessun assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Art. 29 - Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio NSA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;

b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori conferiscono mandato alla BDB Europe SRL (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza .

Pertanto:

a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata agli Assicuratori

b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata dagli Assicuratori

Quanto sopra non si applica alle modalità di denuncia dei sinistri, regolamentate dall'art. 12 che resta invariato e confermato.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

Art. 30 – Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami

Lloyd's Insurance Company S.A.

Corso Garibaldi 88

20121 Milano

Fax: +39 02 6378 8857

E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com oppure

lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro,

è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

(IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Via del Quirinale 21

00187 Roma

Italia

Telefono: 800 486861 (dall'Italia)

Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)

Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353

E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a

IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:

www.ivass.it

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso

la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma

ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato

di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie

in applicazione dei propri diritti contrattuali.

LA CONTRAENTE

GLI ASSICURATORI

Ass. Scuola Viva ONLUS


~~Centro di Riabilitazione~~

Via Crespina, 35 - 00146 Roma

Tel. 06.5500915 - Fax 06.5515909

C.F. 80232890584

P.IVA 02135331003



MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026


DICHIARAZIONE

La Clinica contraente conferma:

- a) che si accerta che i liberi professionisti abbiano e mantengono una copertura rc professionale sempre valida per la loro attività presso la clinica;
- b) che mantiene un registro con tale informazione, compresa copia della scheda di copertura di ciascun libero professionista;
- c) la periodicità dei suddetti controlli;
- d) che verifica che tutti i medici sia liberi professionisti che dipendenti non sono indagati e/o sospesi dalla loro attività da qualsiasi autorità nazionale;

Si concorda infine che qualsiasi cambiamento nelle esposizioni (tipo e numero di servizi offerti, numero dei letti o entrambi) sarà immediatamente trasmesso all' Assicuratore che, in tal caso, si riserva il diritto di cambiare o aumentare il premio.

ASSOCIAZIONE Scuola Viva ONLUS
Centro di Riabilitazione
Via Creppina, 35 - 00146 Roma
Tel. 06.5500915 - Fax 06.5515909
C.F. 80232860584
P.IVA 02135881003



MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, ciascuna delle Parti dichiara:

1 - di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "CLAIMS MADE", a coprire i sinistri

• che abbiano luogo per la prima volta

• e che siano debitamente notificati dall'Assicurato agli Assicuratori nel corso della durata di questo contratto;

2 - di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli di questa polizza:

- Art. 4 - Accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri
- Art 5 - Clausola Medici Liberi Professionisti
- Art 6 - Durata dell'assicurazione
- Art 7 - Recesso in caso di sinistro
- Art 11 - Gestione delle vertenze di danno
- Art 16 - Foro competente
- Art. 17 - Validità dell'assicurazione ("Claims Made") - Retroattività
- Art 21 - Responsabilità civile personale e professionale
- Art. 23 - Esclusioni (comprese quelle dell'assicurazione "claims made")
- Art. 26 - SIR per sinistro e Massimali di assicurazione
- Art 28 - Clausola broker

LA CONTRAENTE

GLI ASSICURATORI

Ass. Scuola Viva ONL


Centro di Riabilitazi.

Via Crespina, 35 - 00146 Rc.

Tel. 06.5500915 - Fax 06.5513

C.F. 80232890584

P.IVA 02135670003



MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

APPENDIX 2

LANGUAGE DECLARATION CLAUSE

The insured has declared their understanding of and has requested for the contract of insurance to be provided in, the English language. The insured confirms they understand such contract and agree to be bound by its terms and conditions.

LBS0007
01/01/2019

APPENDIX 3

Clausola sospensiva a seguito delle sanzioni

È una condizione di questa (ri)assicurazione, e il (ri)assicurato accetta, che la fornitura di qualsiasi copertura, il pagamento di qualsiasi sinistro e la fornitura di qualsiasi prestazione ai sensi del presente siano sospesi, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale prestazione da parte del (ri)assicuratore esporrebbe tale (ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione al sensi di qualsiasi:

A. risoluzioni delle Nazioni Unite; o

B. sanzioni, leggi o regolamenti commerciali o economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Tale sospensione continuerà fino al momento in cui il (ri)assicuratore non sarà più esposto a tali sanzioni, divieti o restrizioni.

Sanctions Suspension Clause

It is a condition of this (re)insurance, and the (re)insured agrees, that the provision of any cover, the payment of any claim and the provision of any benefit hereunder shall be suspended, to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit by the (re)insurer would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under any:

- a. United Nations' resolution(s); or
- b. the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

Such suspension shall continue until such time as the (re)insurer would no longer be exposed to any such sanction, prohibition or restriction.

LMA3200

APPENDIX 4

COVID 19 EXCLUSION

Esclusioni:

Tutte le richieste di risarcimento che siano dovute, derivate, causate, risultanti da o connesse anche solo in parte a:

- 1) Coronavirus (Covid 19);
- 2) Acuta sindrome respiratoria da Coronavirus 2 (Sars-Cov-2) e/o
- 3) Una sindrome, condizione o virus simile a quelli riportati al numero 1) e/o 2), comunque denominato/a, o ogni sua mutazione o variazione.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

APPENDIX 5

CYBER EXCLUSION

DEFINIZIONI:

Attacco Informatico: Qualsiasi atto non autorizzato, doloso o criminale o serie di atti correlati, non autorizzati, dolosi o criminali, indipendentemente dal tempo e dal luogo o qualsiasi minaccia o inganno che coinvolga l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Incidente informatico: Qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che riguardano l'accesso, l'elaborazione, la protezione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico; o qualsiasi indisponibilità o guasto totale o parziale o serie di correlate indisponibilità o guasti totali o parziali riguardanti l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Sistema informatico: Qualsiasi computer, hardware, software, dato, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivi portatili), server, cloud o microcontrollore incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dello stesso e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

Esclusione Attacco- incidente informatico – art. xxxx

E' esclusa e non coperta dall'oggetto della presente polizza qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a qualsiasi danno informatico e quindi a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi attacco informatico o incidente informatico (come sopra definiti) inclusa, ma non limitata a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualunque attacco informatico o incidente informatico.

DATA PROTECTION INCLUSION

Treatmento dati personali

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo... lett. i) la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

Questa estensione di garanzia relativa alla violazione della privacy solamente è prestata nel limite, per sinistro e per anno, pari a EUR 200.000,00 (EUR duecentomila/00).

APPENDIX 6

CLAUSOLA DI NOTIFICA DI ATTI E GIURISDIZIONE

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi italiani, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a carico della stessa in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

General Representative for Italy
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

20121 Milan
Italy
Tel: +39 02 6378 8870
Fax: +39 02 6378 8850
Email: nicoletta.andreotti@loyds.com

Il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

La presente Clausola di notifica di atti e giurisdizione non sarà interpretata come previsione che sia in conflitto con o annulli gli obblighi delle parti in merito alla risoluzione delle proprie controversie con le modalità di cui a qualsivoglia altra clausola della presente Polizza e, nella misura richiesta, sarà applicabile al fine di dare attuazione a tale processo.

LBS0006A
01/12/2019

APPENDIX 7

-ESCLUSIONE DI PFCs, PFAS, PFOS, PFOA, Prodotti Correlati E Prodotti Chimici

Gli Assicuratori non saranno tenuti a risarcire l'Assicurato ai sensi di Polizza in relazione a qualsiasi responsabilità, pretesa risarcitoria, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da, causati da, risultanti da, in conseguenza di, in connessione con o in qualsiasi modo che coinvolga uno dei seguenti, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza:

- (1) qualsiasi composto perfluorurato (PFC), inclusi, a titolo esemplificativo, perfluoroalchil e sostanze alchiliche polifluorate (PFAS), perfluorotano solfonato (PFOS), acido perfluorottanoico (PFOA), perfluoroetere carbonilico e acidi solfonici (PFESA e PFESA, rispettivamente), e tutti i prodotti e le sostanze chimiche correlati, compresi eventuali costituenti, additivi, derivati o degradazione da prodotti degli stessi;
 - (2) qualsiasi acido dimero di ossido di esafluoropropilene (HFPO-DA), GenX e qualsiasi altro PFOA sostitutivo o qualsiasi sostanza chimica inclusa nell'elenco di ricerca PFAS dell'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti, regolamenti che modificano il divieto di determinate sostanze tossiche regolamenti 2012 (Canada), Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) o qualsiasi atto, statuto, regolamento, ordinanza, requisito o legge federale, statale, locale o estero simile, (comprese integrazioni e modifiche).
-

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026


Policy No. BOE0026

APPENDIX B

IPID LBS0008

Assicurazione Sanità Privata Medical Malpractice

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio Intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. È soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloydseurope.com
E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com
Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloydseurope.com.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che tipo di assicurazione è?


Assicurazione per la responsabilità professionale sanitaria, RCO (Responsabilità Civile verso i Dipendenti), RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) e coperture collegate.


MARKET REFORM CONTRACT


UMR B1705BDE24BOE0026


Policy No. BOE0026


	Che cosa è assicurato?		Che cosa non è assicurato?
<ul style="list-style-type: none">✓ Responsabilità Civile verso Terzi & Responsabilità Professionale Medica✓ Responsabilità Civile verso i Dipendenti✓ Dolo e colpa grave✓ Atti dei pazienti o di minorenni✓ Servizi Medici		<ul style="list-style-type: none">✗ Guerra, rivoluzione, distruzione, ostilità, esplosione, radioattività, terrorismo, danni alla persona e alla proprietà, derivanti da qualsiasi delle cause sopra indicate✗ Attività medica e/o sanitaria diversa da quella indicata nella descrizione del rischio✗ La franchigia/SIR✗ Sinistri già noti all'assicurato✗ Eventi verificatisi prima della data di retroattività	

	Ci sono limiti di copertura?
<p>Sono presenti dei massimali di copertura e dei sottolimiti di indennizzo (indicati nella scheda di copertura). Le Franchigie/SIR rimarranno a totale carico dell'assicurato. Esiste la facoltà da parte dei Sottoscrittori di recedere dal contratto a seguito di:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Denuncia di sinistro (avvisando l'assicurato entro 30 giorni);1 Mancato pagamento del premio (vige il codice civile);1 Sinistro che sia falso o fraudolento (dal giorno di notifica del sinistro contestato)	

	Dove vale la copertura?
<ul style="list-style-type: none">✓ Il presente contratto di assicurazione opera per i Danni verificatisi in Italia a fronte del quale la Richiesta di risarcimento sia avanzata in qualsiasi paese del mondo, salvo che la Richiesta di risarcimento sia avanzata presso un qualsiasi organo giudiziale degli Stati Uniti d'America o del Canada e salvo che la Richiesta di risarcimento sia avanzata in qualsiasi altro stato del mondo per ottenere l'esecuzione di una sentenza o decisione emessa da qualsiasi organo giudiziale degli Stati Uniti d'America o del Canada.	

	Che obblighi ho?
<ul style="list-style-type: none">- L'obbligo di pagamento della Franchigia e del premio;- Fornire prontamente ai Sottoscrittori tutti i dati relativi ad ogni Sinistro;- Assicurare che tutti i documenti relativi ad ogni Sinistro siano conservati integri e non siano in alcun modo distrutti, cancellati o comunicati a Terzi- Divieto di riconoscimento di responsabilità;- L'obbligo di informare i Sottoscrittori dell'esistenza di un altro contratto di assicurazione.	

	Quando e come devo pagare?
<ul style="list-style-type: none">- Il contratto di assicurazione decorre dalle ore 00.00 della data specificata nella Scheda di Polizza al paragrafo Durata e Validità dell'Assicurazione e, in espressa deroga all'art. 1901 Cod. Civ., il premio deve essere corrisposto ai rappresentanti locali entro 60 giorni dalla data di decorrenza.	

	Quando comincia la copertura e quando finisce?
<ul style="list-style-type: none">- Dal momento che le soggettività di polizza sono state valutate positivamente dai Sottoscrittori e la copertura confermata per iscritto, il contratto di assicurazione decorre dalle ore 00.01 e termina alle ore 24.00 della data specificata nella Scheda di Polizza al paragrafo Durata e Validità dell'Assicurazione	

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026



Come posso diadire la polizza?

- La polizza annuale non può essere disdetta dall'Assicurato. Nel caso la Polizza fosse a più annualità, ciascuna parte può recedere dal presente contratto alla data di Scadenza di ogni periodo annuale di assicurazione con un preavviso di 30 giorni. Un periodo di durata della Polizza può essere inferiore ad un anno intero se convenuto dalle parti.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
AUTOREGOLAZIONE (solo per i reclami presentati all'IVASS)	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorso 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad EUR 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financialombudsman.org.uk.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

APPENDIX 9

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Chi siamo

Siamo Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Europe") una compagnia assicurativa autorizzata e disciplinata dalla Banca Nazionale del Belgio (NBB) e regolamentata dall'Autorità per i Servizi e i Mercati Finanziari (FSMA). La nostra sede legale è in Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14° piano, 1050 Bruxelles, Belgio. Il numero di società/partita IVA è BE 0682.594.839, RPR/RPM Bruxelles. LIC è una società controllata al 100% dalla Society of Lloyd's, 1 Lime Street, Londra, EC3M 3HA, Regno Unito (Society of Lloyd's).

Quali sono i dati personali che trattiamo

Raccogliamo e utilizziamo le informazioni necessarie che la riguardano per fornirle la copertura assicurativa o la copertura assicurativa di cui è beneficiario, e per rispettare i nostri obblighi legali e gli obblighi degli altri soggetti della catena assicurativa.

Tali informazioni comprendono dettagli quali il suo nome, il suo indirizzo e i suoi recapiti e qualsiasi altra informazione che otteniamo su di lei in relazione alla copertura assicurativa o alla copertura di cui è beneficiario. Tali informazioni potrebbero includere specifici categorie di dati personali come per esempio informazioni sulla sua salute e su possibili condanne penali.

Perché raccogliamo i suoi dati personali e qual è la base giuridica del trattamento

Raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali per fornirle la copertura assicurativa. La base giuridica è costituita dall'adempimento del contratto con Lei in qualità di soggetto interessato e dal soddisfacimento degli obblighi di legge, tra cui gli obblighi assicurativi e fiscali.

Per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, la base giuridica generale è costituita dal consenso, salvo il caso in cui sussista un diritto legale a livello locale come base giuridica.

Al fini del trattamento dei dati personali dei minori, la base giuridica è il consenso dato o approvato dal titolare della potestà genitoriale sul minore.

Posiamo inoltre trattare i suoi dati personali per la prevenzione e il rilevamento delle frodi, utilizzando come base giuridica l'interesse legittimo.

Con chi condividiamo i suoi dati personali

In base a come funziona l'assicurazione, i suoi dati possono essere condivisi e utilizzati da diverse terze parti del settore assicurativo (all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo - SEE). Ad esempio, assicuratori, agenti o broker assicurativi, riassicuratori, periti, subappaltatori, autorità di regolamentazione, agenzie di polizia, agenzie di prevenzione e rilevamento di frodi e criminali e banche dati assicurative obbligatorie. Divulgheremo i suoi dati personali esclusivamente in relazione alla copertura assicurativa fornita e nella misura in cui ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Occasionalmente potremmo aver necessità di condividere i suoi dati personali con terze parti al di fuori del SEE e adotteremo costantemente misure volte a garantire che qualsiasi trasferimento internazionale di dati sia gestito con la massima diligenza per proteggere i suoi diritti ed interessi:

- Trasferiremo i suoi dati personali solo verso paesi riconosciuti in grado di fornire un livello adeguato di protezione legale o nel quali possiamo essere sicuri che siano in vigore accordi alternativi per proteggere i diritti alla privacy.

• I trasferimenti a fornitori di servizi e ad altre parti terze saranno sempre tutelati da impegni contrattuali e, se opportuno, da ulteriori garanzie.

• Qualsiasi richiesta di informazioni che riceveremo dalle forze dell'ordine o dalle autorità di regolamentazione sarà attentamente verificata prima di divulgare i dati personali.

Durata della conservazione dei dati

Conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per fornire l'assicurazione stipulata o per adempiere ai nostri requisiti legali o normativi.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

Elimineremo o cancelleremo in modo sicuro i dati personali in assenza di un valido motivo commerciale per conservarli. In circostanze eccezionali, potremmo conservare i tuoi dati personali per periodi più lunghi qualora ritenessimo che vi sia una possibilità di contenzioso, in caso di reclami o in presenza di un'altra valida ragione commerciale che richieda l'utilizzo dei dati in futuro.

Dati relativi ad altre persone che ci fornite

Qualora lei ci fornisca (o il suo agente o broker assicurativo) i dati di altre persone, deve accertarsi che la presente informativa sulla protezione dei dati sia fornita anche a loro.

Reclami, contatti con noi e con l'ente regolatore e i suoi diritti

Se desidera sapere come utilizziamo i tuoi dati o vedere una copia della nostra informativa sulla privacy completa, ci contatti al seguente indirizzo LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com o consulti l'informativa sulla privacy sul sito web <https://www.lloyds europe.com> dove sono disponibili tutti i dettagli.

In relazione alle informazioni che deteniamo su di lei, gode dei seguenti diritti:

Diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto all'obiezione, diritto alla revoca del consenso.

Se desidera esercitare i suoi diritti, può contattare l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha stipulato la sua assicurazione all'indirizzo:

[Inserire il nome, l'indirizzo e-mail e i dati di contatto dell'agente o del broker assicurativo che ha stipulato il contratto].

Ha il diritto di esporre un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati, ma la esortiamo a contattarci prima di agire in tal senso.

Consenso

Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso.

Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni.

Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirci di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, alla quale il candidato ritiene che possiamo rispondere, lo stesso può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile della protezione dei dati

Lloyd's Insurance Company S.A.
Bastion Tower
Place du Champ de Mars 5
1050 Bruxelles
Belgio
Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0048D
17/03/2023

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

DATA PROTECTION NOTICE

Who we are

We are Lloyd's Insurance Company S.A. (hereafter referred to as "Lloyd's Europe") an insurance company authorised and regulated by the National Bank of Belgium (NBB) and regulated by the Financial Services and Markets Authority (FSMA). Its registered office is at Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower, 14th floor, 1050 Ixelles, Belgium. Its company/VAT number is BE 0682.594.839, RPR/RPM Brussels. LIC is a wholly owned subsidiary of the Society of Lloyd's, 1 Lime Street, London, EC3M 3HA, United Kingdom (Society of Lloyd's).

What personal information we process about you

We collect and use relevant information about you to provide you with the insurance cover or the insurance cover that benefits you, and to meet our legal obligations and the obligations of others in the insurance chain.

This information includes details such as your name, address and contact details and any other information that we collect about you in connection with the insurance cover, or the cover from which you benefit. This information may include special categories of personal data details such as information about your health and any criminal convictions you may have.

Why we collect your personal information and the lawful basis for processing

We collect and use your personal data to provide you with the insurance cover. The legal basis is the contract performance with you as the data subject and the compliance with legal obligations, amongst other insurance and tax law obligations.

For processing sensitive health personal data, the general legal basis is the consent, unless there is a local statutory right to do so as a legal basis.

For processing child personal data, the legal basis is the consent given or authorised by the holder of parental responsibility over the child.

Finally, we can also process your personal data for fraud prevention and detection with legitimate interest as the legal basis.

Who we are sharing your personal data with

The way insurance works means that your information may be shared and used by several third parties in the insurance sector (inside and outside the European Economic Area-EEA). For example, insurers, insurance agents or insurance brokers, reinsurers, loss adjusters, sub-contractors, regulators, law enforcement agencies, fraud and crime prevention and detection agencies and compulsory insurance databases. We will only disclose your personal information in connection with the insurance cover that is provided, and to the extent that it is needed or allowed by law.

From time to time we may need to share your personal information with third parties outside EEA and we will always take steps to ensure that any international transfer of information is carefully managed to protect your rights and interests:

- We will only transfer your personal information to countries which are recognised as providing an adequate level of legal protection or where we can be satisfied those alternative arrangements are in place to protect your privacy rights.
- Transfers to service providers and other third parties will always be protected by contractual commitments and where appropriate further assurances.
- Any requests for information we receive from law enforcement or regulators will be carefully checked before personal information is disclosed.

How long we keep your data

We keep your personal details for no longer than is necessary in offering the insurance arranged or to comply with our legal or regulatory requirements.

We will securely delete or erase your personal information if there is no valid business reason for retaining your data. In exceptional circumstances, we may retain your personal information for longer periods of time if we believe there is a prospect of litigation, in the event of any complaints or there is another valid business reason the data will be needed in the future.

Other people's details you provide to us

Where you provide us (or your insurance agent or insurance broker) with details about other people, you must ensure that this data protection notice is provided to them.

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

Complaints, contacting us and the regulator, and your rights

If you wish to know how we use your information or see a copy of our full Privacy policy, please contact us LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com or go to the Privacy policy at website <https://www.lloydseurope.com> where we have full details.

You have the following rights in relation to the information we hold about you:

Right to access, right to rectification, right to erasure, right to restriction of processing, right to data portability, right to object, right to withdraw consent.

If you wish to exercise your rights, you need to contact the insurance agent or insurance broker that arranged your insurance at:

[Insert name, email address, and contact details of the insurance agent or insurance broker that arranged the contract.]

You have the right to lodge a complaint with the competent data protection authority, but we encourage you to contact us before doing so.

Consent

For processing health or genetic personal data, and for processing child personal data below the age of 16, in connection with the insurance cover, the insurance agent or insurance broker that arranged the contract will ask you to obtain your consent through the data protection consent form, except in countries where, for the processing of sensitive health personal data, in the context of an insurance policy, there is a local statutory right to do so.

The processing of child personal data will be lawful if the consent is given or authorised by the holder of parental responsibility over the child.

Member States may provide by law for a lower age for those purposes provided that such lower age is not below 13 years.

You are free to give us your consent, however, if you do not give your consent, or you withdraw your consent, this may affect our ability to provide the insurance cover from which you benefit and may prevent us from providing cover for you or handling your claims.

Contact details of the Data Protection Officer

If you have any questions relating to data protection that you believe we will be able to answer, please contact our Data Protection Officer:

Data Protection Officer

Lloyds Insurance Company S.A.
Bastion Tower
Place du Champ de Mars 5
1050 Bruxelles
Belgium
Email: LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

LBS0046D
17/03/2023

MARKET REFORM CONTRACT

UMR B1705BDE24BOE0026

Policy No. BOE0026

**INSURER(S)
SIGNED LINES:**

INSURER(S) WRITTEN LINES:

IN A CO-INSURANCE PLACEMENT, FOLLOWING (RE)INSURERS MAY, BUT ARE NOT OBLIGED TO, FOLLOW THE PREMIUM CHARGED BY THE SLIP LEADER.

(RE)INSURERS MAY NOT SEEK TO GUARANTEE FOR THEMSELVES TERMS AS FAVOURABLE AS THOSE WHICH OTHERS SUBSEQUENTLY ACHIEVE DURING THE PLACEMENT.

Signed
Line %



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Dichiarazione precontrattuale

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente della polizza

Data

31/12/2023

Firmato da
 Ass. Scuola Viva ONLUS
 Centro di Riabilitazione
 Via Crespina, 35 - 00146 Roma
 Tel. 06.5500915 - Fax 06.5515909

C.F. 80232890584
 P.IVA 02135081003

Serenella Paol

Clausola di mancato pagamento del premio

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà disciplinata esclusivamente dalla legge e dalla procedura italiane. Eventuali controversie derivanti da o in relazione alla presente polizza saranno soggette in via esclusiva alla giurisdizione del competente tribunale italiano.

Tutte le chiamate in giudizio, gli atti e gli avvisi relativi a procedure legali tesi ad avviare un procedimento giudiziale in relazione al presente Contratto di Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificati presso:

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. nella persona del Rappresentante per l'Italia
Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano

La presente Clausola di Notifica Atti e Giurisdizione non è da intendersi in contrasto con quanto contrattualmente previsto per la risoluzione delle controversie, né la stessa prevale su ogni previsione di polizza volta al componimento delle liti.

LBS0081ITA
 01/12/2019

RIFERIMENTI INTERNI

LB 100,00000%

100,00000% 5320

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100,00000% 5320

Informativa Assicurati

ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003

Questa informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 679/2016 ("Regolamento" o "GDPR") e del D.Lgs. nr. 196/2003 (di seguito "Codice della Privacy"), in materia di protezione dei dati personali da Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito "Lloyd's Europe"), società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein, (Bruxelles), nella persona del Rappresentante generale per l'Italia, domiciliato in Milano al Corso Garibaldi 86, quale Titolare del trattamento dei suoi dati personali ai sensi della normativa applicabile.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1. Titolare della protezione dei dati

Titolare del trattamento è Lloyd's Insurance Company S.A., società assicurativa belga con sede presso Bastion Tower, 5 Place du Champ de Mars / 5 Marsveldplein (Bruxelles), nella persona del suo Rappresentante per l'Italia, domiciliato in Milano presso Corso Garibaldi, 86.

2. Finalità del trattamento dei dati e correlata base giuridica

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività precontrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe, previo Suo consenso scritto; la base giuridica del trattamento è il Suo consenso.

3. Trattamento di categorie particolari di dati personali

In occasione delle operazioni di trattamento dei dati per le finalità per le quali al punto 1, lett. (a), (b), Lloyd's Europe potrebbe venire a conoscenza anche di dati che la normativa definisce come appartenenti a categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR: come, ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Le confermiamo che i Suoi dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza e saranno utilizzate misure tecniche aggiuntive per garantire la sicurezza in tutte le fasi del trattamento.

La base giuridica del trattamento di questa categoria di dati è il suo consenso.

4. Modalità del trattamento

Il Trattamento dei Suoi Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici, telematici ed in ogni caso mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza. I Suoi Dati personali saranno trattati da nostro personale specificamente formato in materia di protezione dei dati personali, e specificamente autorizzato a tal fine da parte del Titolare del trattamento.

5. Conservazione dei dati

I Suoi Dati saranno conservati rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali l'informazione è raccolta, in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati personali.

Venuta meno la necessità di utilizzo dei Suoi dati personali, gli stessi saranno rimossi da sistemi e registri Lloyd's Europe e/o saranno adottati provvedimenti per anonimizzarli in modo che Lei non possa più essere identificata tramite gli stessi.

6. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Europe, le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Europe;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

7. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 2, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 2, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità per Lloyd's Europe di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

8. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, AGCM, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del personale potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate. Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili ex art. 28 GDPR.

L'elenco di tali soggetti è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Europe e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta all'indirizzo e-mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com.

Informativa Assicurati

ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003

9. Trasferimento internazionale dei dati

I Suoi Dati potranno essere trasferiti a soggetti localizzati al di fuori dall'Unione Europea (a titolo esemplificativo e non esaustivo Canada, Regno Unito e Svizzera).

Il trasferimento dei Suoi Dati sarà quindi lecitamente effettuato sulla base:

- di decisioni di adeguatezza adottate da parte della Commissione Europea; oppure;
- di Standard Contractual Clauses ("SCC") adottate fra esportatore e importatore dei dati personali oggetto di trasferimento, secondo la documentazione e le indicazioni rilasciate in tema dalla Commissione Europea;
- del suo consenso espresso e informato circa i rischi inerenti al trasferimento; ciò in via residuale e solo qualora le precedenti casistiche di cui ai punti a) e b) non dovessero trovare applicazione.

10. Responsabile per la protezione dei dati

È possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati presso Lloyd's Europe utilizzando i dati di contatto inseriti di seguito:

Data Protection Officer

Lloyd's Insurance Company S.A.

Place du Champ de Mars 5,

1050 Bruxelles, Belgium

LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com

11. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti in relazione ai Suoi Dati Personali oggetto di trattamento ai sensi della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento e dal Codice della Privacy, tra cui (ove applicabile):

Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del GDPR): ha il diritto ad accedere ai Suoi dati personali e di chiedere che

gli stessi siano corretti, modificati o integrati, potendo ottenere una copia dei dati in possesso del Titolare.

Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del GDPR): nei casi previsti dalla normativa vigente può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali. Ricevuta e analizzata la Sua richiesta, sarà cura del Titolare cessare il trattamento e cancellare i dati personali, ove rinvenuta legittima.

Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del GDPR): ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell'esattezza dei dati personali.

Diritto di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (Art. 19 del GDPR): ha il diritto di veder comunicato a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli articoli 16, 17, par. 1, e 18 GDPR, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare è tenuto a comunicarLe tali destinatari, qualora lo richieda.

Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del GDPR): ha il diritto di chiedere di ottenere, da parte del Titolare del trattamento, i Suoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall'articolo richiamato.

Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del GDPR): ha il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in riferimento al trattamento dei Suoi dati personali.

In aggiunta a quanto sopra, Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il Suo consenso con riferimento alle attività di trattamento dei dati che trovano la loro base giuridica proprio sul Suo consenso.

Le richieste relative a all'esercizio uno o più dei diritti di cui sopra potranno essere rivolte al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopra indicati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della già menzionata informativa, dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, ad esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (*):

Data

31/12/2023

Ass. Scuola Viva ONLUS
Centro di Riabilitazione
Via Crespina, 35 - 00146 Roma
Tel. 06.5500915 - Fax 06.5515909

C.F. 80232800584

P.IVA 02135321043

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma (facoltativa)

(*): Per specifici servizi che comportino la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati particolari (ad esempio, dati genetici e biometrici, relativi allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Giuseppe Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com oppure
LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Su questo documento è stata apposta la firma digitale dalla Compagnia di assicurazioni **Lloyd's Insurance Company S.A.** ai sensi di Leggi e Regolamenti attualmente in vigore; esso ha quindi valore legale e può sostituire il documento cartaceo.

L'integrità del documento e della firma digitale possono essere verificate dal Contraente prima di apporre la propria firma.

Come verificare la firma digitale

La firma digitale può essere verificata gratuitamente online tramite i servizi elencati sul sito WEB di AGID a questo indirizzo:

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/software-verifica>

Come verificare l'integrità del documento

La versione del documento firmato dalla Compagnia è sempre visionabile utilizzando i più comuni lettori di PDF (Acrobat Reader®, Foxit Reader®, ecc.).

**Firma Digitale del Contraente
(Documento Digitale)**

Il Contraente può firmare questo documento con la firma elettronica in suo possesso oppure con il sistema di firma elettronica messo a disposizione dall'intermediario.

Conservazione del Documento Digitale

Il documento deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà digitalmente come previsto dalla Legge per preservarne la validità.

**Firma Autografa del Contraente
(Documento Stampato)**

La firma della Compagnia è apposta digitalmente e graficamente, quindi questo documento ha valore anche se viene stampato. Il Contraente può firmare in forma autografa.

Conservazione del Documento Stampato

Il documento stampato e firmato in originale deve essere inviato dall'Intermediario alla Compagnia che lo conserverà come previsto dalla Legge.

Questa pagina

Questa pagina viene aggiunta automaticamente dal sistema di emissione documenti della Compagnia e non costituisce elemento contrattuale. Il QR-Code in calce è inserito esclusivamente ad uso interno e non può essere interpretato da altri lettori di codici.



Non è necessario stampare questo documento,
aiuta anche tu l'ambiente.

